

FESTE. L'oggetto della diminuzione delle feste fu molto agitato anche a Venezia, perchè presenta due aspetti, quello della disciplina di religione, e l'altro della pubblica temporale soprantendenza. Ad ogni modo la repubblica non si determinò mai di chiedere alla corte di Roma la diminuzione dei giorni festivi; solamente negli ultimi suoi momenti trovò d'interdire alcune solennità, che si faceano dagli esercenti le varie arti nei giorni dei santi lor protettori, avvegnachè esse ad altro non servivano che a fomentare l'ozio e la crapula, ordinando per ciò, che eziandio in que' dì avesse a continuare il lavoro ed a tenersi aperte le botteghe.

FESTE PUBBLICHE, v. *Ascensione*, *Giovedì grasso*, e *Marie*.

FEUDI. Sin all'anno 1586 molti erano i disordini in proposito di feudi: pochi feudatarii riconoscevano l'alto dominio del principato col dimandare le investiture, godendo per ciò illegittimamente dei feudi; altri tenevano i feudi siccome beni allodiali ereditarii, disponendone quindi a piacimento, e non prestando alcun servizio. Ma nell'anzidetto anno 1586 trovando il Senato, con suo decreto del giorno tredici dicembre, di regolare il sistema feudale, a due classi vennero a ridursi i feudi: ai giurisdizionali, che avevano obbligo di particolare servizio e ch'eran tenuti di ricevere immediatamente dal principe la investitura; ed ai censuali, che pagavano censo, e non prestavano personale servizio, e che ricevean la investitura, anzichè dal principe, dai Rettori delle provincie, venendo poi esclusi dai feudi coloro, i quali non avessero avuto un giusto titolo, come del pari gl' illegittimi, che n'erano incapaci. Successivamente ordinava il medesimo Senato: che i feudi giurisdizionali devoluti al principato non si potessero alienare senza licenza dello stesso Senato; che i feudatarii, i quali avessero preso servizio presso qualche principe nemico della repubblica, fossero dichiarati rei di fellonia, ove nel termine stabilito non fossero ritornati nello Stato, e per ciò venissero banditi colla confisca di tutt' i loro beni. Dopo la promulgazione del citato fondamentale decreto 13 dicembre 1586 maggiormente si venne a regolare gli oggetti feudali colla istituzione di un apposito Magistrato, che fu appellato dei *Provveditori sopra feudi*. (V. *Provveditori sopra feudi*).

FIAMENGA, piatto cupo, o centinato, per uso di servire in tavola le vivande.